

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA

Il presente provvedimento regolamentare di privatizzazione *dell'Unione nazionale degli ufficiali in congedo d'Italia*, d'ora in avanti UNUCI, attualmente ente pubblico non economico vigilato dal Ministero della difesa, è stato adottato in applicazione del comma 1, dell'articolo 46, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dall'*articolo 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35*. Tale disposizione, prevede, infatti, che con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge di conversione, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, si possa procedere alla trasformazione in soggetti di diritto privato, secondo quanto previsto dall'*articolo 2, comma 634, lettere b) ed f), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria per il 2008)*, degli enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In ragione delle opportunità offerte dalla citata disposizione primaria, l'Amministrazione della difesa, nell'ambito dell'ampio contesto di riorganizzazione e razionalizzazione già da tempo avviato e tutt'ora in corso di svolgimento anche con riguardo all'area tecnico-operativa e alle Forze armate, con lo schema di decreto del Presidente della Repubblica all'esame, in vista degli obiettivi generali di semplificazione, stabilità, riduzione degli adempimenti, nonché del miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi offerti, nel rispetto e in applicazione del citato articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007 (così come risulta modificato dall'articolo 26, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), ha inteso provvedere, su concorde avviso degli organi rappresentativi dell'ente, alla trasformazione dello stesso da ente pubblico non economico vigilato dal Ministero della difesa, ai sensi degli articoli dal 47 al 53 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, in "associazione" avente personalità giuridica di diritto privato, così salvaguardando e, anzi, implementando, le nobili e preziose attività tradizionalmente



espletate dall'UNUCI nel rispetto della cultura e delle tradizioni delle Forze armate nazionali.

L'Unione nazionale degli ufficiali in congedo d'Italia, nasce come associazione di livello nazionale con il regio-decreto 9 dicembre 1926, n. 2353, convertito dalla legge 12 febbraio 1928, n. 261, che accorpò alcune associazioni di Ufficiali in congedo spontaneamente sorte in primo luogo in Lombardia e in altre regioni del nord d'Italia già all'indomani della prima guerra mondiale. Le tradizionali finalità del sodalizio sono sempre state quelle di concorrere alla formazione morale, professionale, culturale, fisica e sportiva del personale militare di ogni ruolo e grado appartenente alle categorie del congedo, di promuovere, in particolare, i valori della difesa e sicurezza della Patria, nonché la fedeltà alle istituzioni anche attraverso il rafforzamento dei vincoli di solidarietà fra mondo militare e società civile. Nel tempo, per il conseguimento delle indicate nobili finalità generali il sodalizio ha collaborato con le autorità militari e con altre organizzazioni internazionali fra ufficiali in congedo.

L'attuale consistenza dell'UNUCI in ambito nazionale ammonta a circa 35.000 iscritti distribuiti fra le 180 Sezioni Provinciali e locali facenti capo a 15 Delegazioni Regionali. Sezioni UNUCI risultano costituite anche all'estero.

Con il comma 1, dell'articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2009, n. 203 (provvedimento regolamentare adottato in forza dell'articolo 26 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), l'UNUCI», quale associazione già dotata di propria personalità giuridica è stata riordinata e, per la prima volta, formalmente qualificata come "*ente di diritto pubblico a base associativa*". Va al riguardo rammentato che l'UNUCI, non è incorsa nella soppressione disposta dal primo periodo del comma 1, del citato articolo 26 del decreto-legge n. 112 del 2008, poiché annoverata fra quegli enti espressamente "*confermati*" con il decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa (previsto, per tale finalità, dalla stessa norma) datato 19 novembre 2008, recante la conferma di enti pubblici non economici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2009, n. 17. Successivamente, nell'ambito dell'attività di semplificazione normativa e di codificazione operata dal Ministero, in attuazione degli articoli 14 e seguenti della legge 28 novembre 2005, n. 245, le disposizioni concernenti l'UNUCI, al pari di tutte le altre relative agli enti vigilati dal Ministero della difesa, sono



confluite nel decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante *il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare*.

Con il presente schema di regolamento, tenuta in debito conto l'espressa volontà manifestata dagli organi direttivi dell'UNUCI - presidenza nazionale e consigli di amministrazione e direttivo nazionale - nell'ottica dei condivisi obiettivi di efficienza, economicità, semplificazione e snellimento delle attività del settore pubblico complessivamente considerato, s'intende cogliere l'opportunità offerta dal articolo 46, comma 1, del citato decreto-legge n. 5 del 2012 (c.d. "*decreto-legge semplificazione*"), di privatizzare l'ente, mantenendo la vigilanza del Dicastero e senza affatto incidere, anzi valorizzandole, sia la natura associativa sia le nobili finalità di interesse pubblico, tradizionalmente e storicamente da esso ente perseguite, di rilevante interesse per le Forze armate e, più in generale, per tutto il comparto difesa e sicurezza.

Al riguardo, nel quadro degli obiettivi generali dello snellimento, efficientamento, riduzione dei tempi e, conseguentemente, degli oneri amministrativi interni ed esterni, con il presente regolamento di privatizzazione si intende conferire all'ente, quale soggetto di diritto privato, maggiori e più moderne capacità sia decisionali che operativo-gestionali per il conseguimento delle già indicate tradizionali finalità sue proprie, nell'ambito di una rinnovata cooperazione con la struttura militare. E' anzi da sottolineare come, sul piano delle finalità del sodalizio, siano state esplicitate, rispetto a quelle indicate attualmente all'articolo 47, comma 1, lettere da a) a e) del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, anche quelle attività di fatto effettivamente da tempo espletate in materia di apporto nell'ambito dell'attività di protezione civile [*Vds*, articolo 2, comma 1, lettera e) del provvedimento]. Il percorso decisionale di "privatizzazione" maturato principalmente all'interno dell'ente ma condiviso dal Ministero della difesa quale amministrazione vigilante, è altresì conseguenza di due rilevanti circostanze. La deliberazione della Sezione del Controllo sugli Enti della Corte dei Conti n. 46 del 27 giugno 2011, con la quale, nell'approvare la relazione sulla gestione finanziaria dell'Unione nazionale Ufficiali in congedo d'Italia per gli esercizi dal 2006 al 2009, la Corte ha segnalato "*... il venir meno delle condizioni per la prosecuzione del controllo ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 21 marzo 1958, n.259, in considerazione della particolare tenuità della contribuzione dello Stato*". La seconda, l'avvenuta cancellazione dell'UNUCI dall'elenco



delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Constatato il venir meno dei vincoli sopra indicati, il Consiglio Nazionale dell'ente, anche al fine di consentire un più agevole svolgimento delle attività associative del sodalizio ha deliberato con atto sottoscritto all'unanimità, di richiedere al Ministero della Difesa, quale amministrazione vigilante, di avviare le azioni volte a formalizzare la rinuncia allo "status" di diritto pubblico con la contestuale acquisizione della personalità giuridica di diritto privato, salvaguardando, contestualmente, funzioni, compiti e patrimonio (mobiliare e immobiliare). Relativamente al patrimonio, occorre ribadire che esso, soprattutto quello immobiliare, è storicamente di totale proprietà dell'UNUCI, in quanto completamente acquistato con le quote di contribuzione dei soci nel corso degli anni antecedenti alla sua formale qualificazione di "ente di diritto pubblico a base associativa" avvenuta solo assai recentemente, come sopra accennato, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 2009. Ad ulteriore conferma della piena compatibilità delle previsioni sul mantenimento in proprietà del patrimonio all'Ente privatizzato di cui all'articolo 6 del provvedimento in esame, con la disciplina sulla privatizzazione degli enti recata dal citato articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007, e successive modificazioni, si consideri anche, tanto la circostanza (non trascurabile) per la quale nel periodo di vita dell'UNUCI quale ente pubblico (dal 2009 ad oggi) nessun bene immobile è stato ulteriormente acquisito al patrimonio rispetto a quello storicamente già ad esso appartenente, quanto, il fatto, che il medesimo schema di previsioni sul passaggio in proprietà del patrimonio agli enti privatizzati, è già stato ripetutamente utilizzato nei regolamenti di privatizzazione di altri Enti. Al riguardo, a titolo puramente esemplificativo si vedano gli articoli 3 dei decreti del Presidente della Repubblica 13 ottobre 2009, n. 180 e 29 ottobre 2010, n. 261, rispettivamente concernenti la privatizzazione della «Fondazione Il Vittoriale degli Italiani», e dell' "Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III". Occorre altresì evidenziare che il provvedimento regolamentare all'esame, nel rispetto di quanto espressamente disposto dal citato articolo 46, comma 1 del decreto-legge n. 5, non reca nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che l'attività dell'Unione continuerà ad essere autofinanziata attraverso le quote associative volontariamente versate dagli iscritti, nonché con



donazioni, liberalità, lasciti e rendite patrimoniali pressoché costanti derivate dall'affidamento in concessione a privati di un immobile di proprietà, sito in Chianciano Terme, adibito a struttura alberghiera.

Il provvedimento all'esame reca 9 articoli, e, in particolare:

Particolo 1, dispone la privatizzazione dell'ente stabilendo che esso da ente pubblico non economico a base associativa, di rilevanza nazionale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è trasformato in associazione con personalità giuridica di diritto privato, senza fini di lucro, con sede a Roma, sulla quale permane l'esercizio della vigilanza da parte del Ministero della difesa. Ciò, in ragione della tradizionale connessione fra le finalità della associazione e l'interesse istituzionale delle Forze armate, che si ritiene, nelle attuali mutate prospettive, proprio attraverso la privatizzazione di poter valorizzare ed implementare, considerate le discendenti maggiori capacità e flessibilità operative e tecnico-gestionali proprie di un'associazione a natura privatistica;

Particolo 2, indica le finalità dell'associazione, fra cui, quelle: di concorrere alla formazione morale, professionale e sportiva del personale militare di ogni ruolo e grado delle categorie in congedo, anche collaborando con le competenti autorità militari; di mantenere rapporti con organizzazioni internazionali fra ufficiali in congedo per lo svolgimento di programmi addestrativi nonché per scopi culturali e divulgativi; di promuovere i valori di difesa e sicurezza della Patria, la fedeltà alle istituzioni democratiche anche rafforzando i vincoli di solidarietà fra mondo militare e società civile; di fornire il proprio apporto negli interventi di difesa e protezione civile; di realizzare, nell'ambito delle proprie disponibilità, assistenza morale e materiale nei confronti degli iscritti;

l'articolo 3, reca la disciplina della tempistica e delle modalità per apportare le modifiche statutarie necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000, nonché quelle volte a disciplinare l'organizzazione centrale e periferica dell'UNUCI, quale associazione privatistica, nonché la composizione, le competenze, le modalità di funzionamento, la convocazione, le deliberazioni e la durata degli organi interni, comprese le modalità di partecipazione del rappresentante del Ministero della difesa al consiglio direttivo, nonché i poteri, le attribuzioni, i requisiti, le modalità di accesso e la durata delle cariche associative. **Al pari di quanto previsto in analoghi**

regolamenti di privatizzazione di enti pubblici non economici, è previsto che sulle indicate modifiche statutarie sia acquisito il parere del Ministero vigilante (quello della difesa), sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;

l'articolo 4, indica gli organismi necessari all'organizzazione centrale dell'associazione, nonché le articolazioni territoriali, la cui organizzazione amministrativa e gestionale è demandata allo Statuto, in attuazione dei criteri di semplificazione e secondo i principi del diritto privato. **Il comma 3**, indica fra coloro che possono assumere la qualità di soci ordinari, gli ufficiali in congedo dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, dei Corpi ausiliari delle Forze armate della Croce rossa italiana, del Sovrano ordine militare di Malta, i cappellani militari, nonché gli ufficiali dei disciolti Corpi, ad ordinamento militare, della polizia di Stato, degli agenti di custodia e della giustizia militare;

l'articolo 5, determina i flussi finanziari in entrata, senz'alcun onere per la finanza pubblica, rappresentati esclusivamente nelle quote annualmente versate dai soci; dalle rendite patrimoniali; dai corrispettivi per servizi resi; da donazioni, liberalità e lasciti, previa accettazione espressa e deliberata dal Consiglio direttivo; da entrate eventuali e diverse;

l'articolo 6, relativamente al patrimonio dell'associazione, dispone che esso è costituito dal patrimonio nella proprietà dell'Ente alla data dell'entrata in vigore del provvedimento. Si tratta per lo più di patrimonio immobiliare storicamente di proprietà dell'UNUCI. In termini di gestione contabile del patrimonio, la stessa disposizione prescrive che entro sessanta giorni dalla stessa data di entrata in vigore del provvedimento, il consiglio direttivo, previa verifica del collegio dei revisori, rediga l'inventario dei beni di proprietà dell'UNUCI, attribuendo, eventualmente, distinta evidenza a quei beni la cui gestione o conservazione costituiva scopo istituzionale dell'ente pubblico, ovvero era strumentale rispetto al conseguimento degli scopi istituzionali. Su indicazione del Dipartimento della Ragioneria generale dello stato – Ispettorato generale finanza – è stata inserita nel testo la precisazione per la quale tali beni, permangono destinati a tale finalità. In tali inventari patrimoniali devono altresì essere distintamente indicati i beni provenienti dall'Ente e quelli, eventualmente, di successiva acquisizione. Con particolare riferimento ai quei beni, eventualmente annoverati fra quelli strumentali al perseguimento dello scopo istituzionale, la

disposizione della quale si tratta, **al comma 2**, prevede, quale ulteriore salvaguardia, che ogni atto di alienazione, compresi quelli di costituzione o trasferimento di diritti reali, sia subordinato all'autorizzazione del Ministero vigilante;

l'articolo 7, relativamente ai profili amministrativi, dispone che le gestioni amministrativa, finanziaria, contabile e fiscale dell'associazione sono disciplinate dal codice civile, dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 e dalla vigente legislazione tributaria e che lo Statuto e i relativi regolamenti di attuazione devono disporre con riguardo agli incarichi dei responsabili delle menzionate gestioni, alle responsabilità interne, alle disposizioni di dettaglio sulla predisposizione, tenuta e conservazione delle scritture contabili e dei libri sociali;

L'articolo 8, concerne la destinazione delle risorse umane dell'ente. Al riguardo si fa presente che si tratta di **sole 3** unità, delle quali due appartengono all'Area 2 e una all'Area 3, **assunte con contratto a tempo indeterminato dall'UNUCI**. La disposizione, sulla quale sono state sentite le OO.SS. rappresentative convocate con lettera del Gabinetto del Ministero della difesa n. MD GGAB 0026503 del 26 giugno 2012 ad uno specifico tavolo presieduto dal SSS delegato Dr. Magri e tenutosi in data 4 luglio 2012, in ossequio a quanto disposto in materia dal articolo 46, comma 1, del citato decreto legge n. 46 del 2012, prevede, **in via principale** che, all'atto della privatizzazione dell'ente, i rapporti di lavoro con il personale dipendente a tempo indeterminato siano integralmente confermati, sia per la parte tabellare che per quella accessoria, **sia con riferimento all'inquadramento previdenziale di provenienza** e proseguono con l'associazione di diritto privato "UNUCI". A tale personale, continuerà ad applicarsi, fino all'approvazione dello statuto della UNUCI e comunque non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, il regime giuridico ed economico già in godimento nel rapporto con l'Ente. **Nel corso di tale periodo, per il citato personale, è prevista l'applicabilità dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, onde consentirgli, eventualmente, di esperire il tentativo, a domanda, di passaggio diretto ad altre pubbliche amministrazioni.** Anche in tale caso lo schema normativo di riferimento relativo alla destinazione delle risorse umane degli enti privatizzati ai sensi del citato articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007, appare uno schema consolidato e utilizzato, con successo, in altre occasioni. Al riguardo e a titolo esemplificativo si veda l'articolo 4, comma 2, del citato decreto del Presidente



della Repubblica n. 180 del 2009, concernente la privatizzazione della “Fondazione il Vittoriale degli italiani”. Sul punto il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha chiesto di inserire nel testo la precisazione, non contenuta negli altri citati regolamenti nella parte in cui si fa riferimento all’applicazione dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per la quale resta fermo che l’eventuale passaggio presso altre pubbliche amministrazioni avviene esclusivamente nei limiti dei posti disponibili nelle dotazioni organiche delle stesse amministrazioni riceventi nell’ambito delle rispettive facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

l’articolo 9, oltre a prevedere l’abrogazione degli articoli da 47 al 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, in cui è posta l’attuale disciplina dell’UNUCI quale ente pubblico non economico vigilato dall’Amministrazione della difesa, reca alcune disposizioni transitorie volte ad assicurare la necessaria continuità dell’azione direttiva da parte degli organi preposti nel periodo di transito alla definitiva e sostanziale privatizzazione. Anche su tale disposizione sono state accolte le osservazioni del dipartimento della ragioneria generale dello Stato, prevedendo, semplicemente, al comma 2, che il Presidente nazionale e i membri degli altri organi in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono confermati nei rispettivi incarichi fino all’insediamento di quelli nominati a seguito dell’entrata in vigore del nuovo statuto. All’articolo 9, è stato infine aggiunto un comma recante la previsione richiesta dalla Ragioneria generale dello Stato per la quale *“L’UNUCI subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell’ente “Unione Nazionale degli Ufficiali in congedo d’Italia”.*



ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

Amministrazione proponente: Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze.

Titolo: “*schema di regolamento recante la privatizzazione dell'ente pubblico 'Unione nazionale degli ufficiali in congedo d'Italia', a norma dell'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5.*”.

Compilatore: Capitano di fregata (MM) Raffaele GUIDA – Ufficio legislativo del Ministero della Difesa

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il presente intervento concerne l'emanazione di un regolamento volto a trasformare l'ente pubblico non economico vigilato dal Ministero della difesa denominato *Unione nazionale degli Ufficiali in congedo d'Italia* in associazione con personalità giuridica di diritto privato, di livello nazionale e senza finalità di lucro, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35. Tale disposizione di rango primario, infatti, consente di procedere con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, su proposta del Ministro della difesa di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, di procedere alla trasformazione in soggetti di diritto privato, secondo quanto previsto dell'*articolo 2, comma 634, lettere b) ed f), della legge 24 dicembre 2007, n. 244* (così come risulta modificato dall'articolo 26, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), degli enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo è costituito dalle seguenti disposizioni: regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, recante la costituzione dell'UNUCI, quale ente di livello nazionale con personalità giuridica propria; decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, concernente il riordino del sistema degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59; decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1981, con il quale è stato approvato il vigente statuto dell'UNUCI; decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, emanato a norma della legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni; articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; articolo 17, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2009, n. 203, che ha riordinato la struttura dell'UNUCI, qualificandolo quale ente pubblico a natura associativa. Tale regolamento risulta oggi riassetato, e quindi abrogato, nell'ambito degli articoli dal 47 al 53 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, adottato a seguito della vasta opera di codificazione attuata dal dicastero in attuazione dell'articolo 14 e seguenti della legge 28 novembre 2005, n. 246; l'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35; il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000 n. 361, recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il provvedimento ha incidenza sul decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, laddove prevede l'abrogazione degli articoli dal 47 al 53, che attualmente disciplinano l'UNUCI quale ente pubblico non economico a base associativa vigilato dal Ministero della difesa.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non sussistono problemi di compatibilità con le competenze delle regioni autonomie locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Verificata la compatibilità con i principi in titolo.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non sono in atto iniziative vertenti su materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non si ha cognizione di profili giurisprudenziali in materia, né di giudizi di costituzionalità pendenti nella stessa materia.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analogo materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.



15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non si hanno indicazioni al riguardo.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non vengono utilizzate nel testo definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

Verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento, anche con riferimento alla loro esatta individuazione.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non si fa ricorso alla tecnica della novella per introdurre le disposizioni recate dal decreto.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il provvedimento non produce effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il testo non introduce norme dagli effetti indicati in titolo.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Verificata l'insussistenza di deleghe del genere indicato in titolo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Agli effetti attuativi, è contenuto il rinvio alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000 n. 361, il quale prevede, all'articolo 1, in capo degli organi direttivi dell'associazione privatizzata all'esito dell'entrata in vigore del regolamento in esame, l'onere di procedere all'avvio, alla conduzione e alla conclusione, presso la competente Prefettura, delle procedure volte ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica di natura privatistica.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazioni della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico finanziaria della sostenibilità di relativi costi.

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati numerici già in possesso del Ministero della difesa, ritenuti congrui e sufficienti.



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

Amministrazione proponente: Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze.

Titolo: *"schema di regolamento recante la privatizzazione dell'ente pubblico 'Unione nazionale degli ufficiali in congedo d'Italia', a norma dell'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5."*

Compilatore: Capitano di fregata (MM) Raffaele GUIDA – Ufficio legislativo del Ministero della Difesa

SEZIONE I - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A. Descrizione del quadro normativo vigente.

Il quadro normativo è costituito dalle seguenti disposizioni: regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, recante la costituzione dell'UNUCI, quale ente di livello nazionale con personalità giuridica propria; decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, concernente il riordino del sistema degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59; decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1981, con il quale è stato approvato il vigente statuto dell'UNUCI; decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, emanato a norma della legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni; articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; articolo 17, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2009, n. 203, che ha riordinato la struttura dell'UNUCI, qualificandolo quale ente pubblico a natura associativa. Tale regolamento risulta oggi riassetato, e quindi abrogato, nell'ambito degli articoli dal 47 al 53 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, adottato a seguito della vasta opera di codificazione attuata dal dicastero in attuazione dell'articolo 14 e seguenti della legge 28 novembre 2005, n. 246; l'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35; il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000 n. 361, recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.

B. Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

Il quadro normativo applicabile all'UNUCI è quello tipico recante la disciplina per il funzionamento degli enti pubblici. Tale circostanza impone diversi limiti e vincoli, oltre che procedure talvolta complesse che mal si conciliano con la esigenza di semplificazione e di flessibilità decisionale operativa gestionale dell'Associazione, connessa al conseguimento delle finalità associative. E quindi, ai sensi del sopra richiamato articolo 46, comma 1, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, si intende procedere alla riconfigurazione dell'UNUCI quale persona giuridica di diritto privato, per conferire ad essa maggiore flessibilità sul piano tecnico-operativo e gestionale, al fine di meglio perseguire le proprie finalità istituzionali, tradizionalmente di rilevante interesse per le Forze armate.



C. Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Il problema consiste nella riscontrata inutilità nel continuare a gravare l'ente di adempimenti, complesse procedure e controlli tipici degli enti pubblici. Lo stesso regime pubblicistico è apparso eccessivo rispetto alla natura delle finalità associative, come rilevato, peraltro, dagli stessi organi dell'ente.

D. Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

Gli obiettivi che si intendono realizzare sono quelli della semplificazione delle procedure gestionali e di funzionamento dell'ente UNUCI, rispetto a quelle attuali, invece imposte agli enti con personalità giuridica di diritto pubblico. Infatti l'obiettivo della riconfigurazione dell'ente come persona giuridica (associazione) di diritto privato, così come peraltro è sempre stato dall'epoca della fondazione fino al 2009 (anno in cui fu conferita la personalità di diritto pubblico), restituirà all'associazione quella indispensabile flessibilità sul piano tecnico-operativo, decisionale e conseguentemente gestionale, che consentirà il più proficuo ed immediato conseguimento delle finalità associative peraltro puntualmente indicate all'articolo 2 del provvedimento, fra cui, quelle di maggior rilievo, sono quelle connesse al concorso alla formazione morale e professionale del personale militare di ogni ruolo e grado appartenente alle categorie del congedo (quindi non più in servizio attivo), alla promozione dei valori di difesa e sicurezza della Patria, di fedeltà alle istituzioni democratiche attraverso il rafforzamento dei vincoli di solidarietà fra il mondo militare e la società civile, alla sensibilizzazione sulla cultura della sostenibilità ambientale e sociale, al concorso dei propri iscritti negli interventi di difesa e protezione civile sul territorio nonché alla realizzazione, nell'ambito delle proprie disponibilità, dell'assistenza morale e materiale verso gli associati.

Il grado di raggiungimento potrà essere successivamente verificato, sotto il profilo tecnico operativo, sulla base dell'effettivo conseguimento delle finalità dell'associazione, nonché del miglioramento della qualità dei servizi resi dall'ente, anche con l'ausilio di dati statistici raccolti dal Dicastero della difesa, quale organo vigilante sull'ente riconfigurato, con parametro di riferimento, rappresentato dalle attività svolte dall'ente prima dell'entrata in vigore dell'intervento regolatorio..

E. Indicazione delle categorie di soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Destinatari diretti delle disposizioni contenute nel regolamento sono i soci dell'associazione, gli appartenenti agli organi direttivi che rivestono incarichi di responsabilità nonché il personale civile non dirigenziale dipendente dall'ente. Quest'ultimo, in particolare, è destinatario delle disposizioni recate dall'articolo 8 del provvedimento, afferente proprio alla destinazione delle risorse umane. In particolare, alle tre unità di personale di livello non dirigenziale attualmente dipendenti dall'UNUCI, è conferita la possibilità di scegliere di trasformare il proprio contratto di lavoro in contratto di diritto privato alle dipendenze dell'ente, salvaguardando tutti i diritti acquisiti, ovvero, di restare nel comparto pubblico secondo le procedure di mobilità indicate dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

SEZIONE II - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Procedure di consultazione effettuate – Modalità seguite e soggetti consultati.

Lo schema di regolamento è frutto di procedura di consultazione condotta con gli organi direttivi dell'ente. Con riguardo alle disposizioni recate in materia di destinazione delle risorse umane, in attuazione di quanto in materia disposto dal comma 1 del citato articolo 46 del decreto-legge n. 5 del 2012, sono state convocate le OO.SS rappresentative con lettera del Gabinetto del Ministero della difesa n. MD_GGAB 0026503 del 26 giugno 2012, a partecipare ad un tavolo tecnico



presieduto dal SSS di Stato delegato Dr. Magri, che al riguardo, come risulta dal verbale dell'incontro tenutosi il 4 luglio u.s., hanno condiviso le linee di azione previste dal provvedimento.

SEZIONE III - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO

Valutazione opzione zero e prevedibili effetti.

L'opzione di non intervento è stata valutata ed esclusa, attesi gli obiettivi che si reputa necessario perseguire. Infatti, nel medio lungo periodo, gli stringenti vincoli operativi previsti per gli enti pubblici, la conseguente complessità delle procedure amministrative decisionali e gestionali, oltre che i tempi lunghi che ne conseguono, avrebbero prodotto effetti indesiderati sull'efficacia e sull'efficienza nel conseguimento delle rilevanti finalità istituzionali, così, come peraltro rappresentato dagli stessi organi dell'ente.

SEZIONE IV - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Opzioni alternative di intervento regolatorio.

Il Ministero della difesa non ha ritenuto di valutare opzioni alternative giacché l'intervento regolatorio che si propone risulta l'unico idoneo al conseguimento dei rappresentati obiettivi semplificatori e di snellimento delle procedure. Peraltro, con l'intervento regolatorio che si propone, si attribuisce nuovamente la personalità di diritto privato all'Associazione, così come, peraltro, è stato dall'epoca della fondazione fino al 2009.

SEZIONE V - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

L'opzione regolatoria proposta si giustifica, in particolare, dalla prospettiva di conseguire gli obiettivi generali di semplificazione, stabilità, riduzione degli adempimenti, nonché del miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi offerti, nel rispetto e in applicazione del citato articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007 (così come risulta modificato dall'articolo 26, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). Infatti il provvedimento, su concorde avviso degli organi rappresentativi e di direzione dell'ente, attraverso la trasformazione dello stesso da ente pubblico non economico vigilato dal Ministero della difesa, in "associazione" avente personalità giuridica di diritto privato, ha inteso salvaguardare e, anzi, implementare, le nobili e preziose attività tradizionalmente espletate dall'UNUCI nel rispetto della cultura e delle tradizioni delle Forze armate nazionali.

A. Metodo ed analisi applicata per la misurazione degli effetti.

Il Dicastero, nella sua qualità di titolare della vigilanza, ha valutato sul piano obiettivo un sostanziale eccesso del vigente regime pubblicistico anche in rapporto con la tipologia delle finalità associative, invece, tutte semplicemente basate sull'obiettivo di rinsaldare i vincoli di solidarietà associativi nel rispetto e nella promozione dei tradizionali valori militari.

B. Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

Non si ravvisano svantaggi. I vantaggi sono quelli di poter conseguire gli obiettivi di una maggiore flessibilità sul piano tecnico-operativo e gestionale, al fine meglio perseguire le finalità istituzionali dell'associazione, tradizionalmente di rilevante interesse in particolare per le Forze armate e più in generale per il comparto difesa e sicurezza. In particolare, anche con riguardo al personale



dipendente (sole tre unità), è previsto che all'atto della privatizzazione dell'ente, i rapporti di lavoro con a tempo indeterminato siano integralmente confermati, sia per la parte tabellare che per quella accessoria e che proseguano con l'associazione di diritto privato "UNUCI". A tale personale, continuerà ad applicarsi, fino all'approvazione dello statuto della UNUCI e comunque non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, il regime giuridico ed economico già in godimento nel rapporto con l'Ente. Nel corso di tale periodo, per il citato personale, è prevista l'applicabilità dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, onde consentirgli, eventualmente, di esperire il tentativo, a domanda, di passaggio diretto ad altre pubbliche amministrazioni. Anche in tale caso lo schema normativo di riferimento relativo alla destinazione delle risorse umane degli enti privatizzati ai sensi del citato articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007, appare uno schema consolidato e utilizzato, con successo, in altre occasioni.

C. Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

L'intervento regolatorio non introduce nuovi obblighi informativi a carico dei destinatari diretto o indiretti.

D. Comparazione con altre opzioni esaminate.

Non si è proceduto ad alcuna comparazione per i motivi di cui alla sezione IV.

E. Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Non ci sono effetti in grado di condizionare il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Infatti le strutture esistenti presso l'Associazione sono perfettamente in grado di dare immediata attuazione al nuovo e semplificato assetto, per di più con minori spese e in assenza di fattori esterni e interni, che possono impedire gli effetti propri del proposto intervento regolatorio.

SEZIONE VI - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

Il regolamento non comporta alcun un impatto sul funzionamento concorrenziale del mercato, né sulla competitività delle imprese.

SEZIONE VII - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A. Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Responsabili dell'attuazione delle disposizioni recate dall'intervento regolatorio, sono i soggetti preposti agli organi direttivi dell'associazione, soprattutto con riguardo all'espletamento delle procedure di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato recate dall'articolo 1, del decreto del Presidente della repubblica n. 361 del 2000. Il Ministero della difesa a garanzia della compatibilità delle attività con l'immagine delle Forze armate.

B. Eventuali azioni per la pubblicità ed informazione dell'intervento.

Il provvedimento sarà pubblicato nel sito web dell'UNUCI.

C. Strumenti del controllo e del monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il controllo e il monitoraggio dell'intervento sarà svolto dal Dicastero della difesa e dagli organi dell'UNUCI attraverso le strutture già operanti. Con riferimento al Ministero della difesa tale controllo non comporterà nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.

D. Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione – Aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR.

Non sono previste revisioni né adeguamenti periodici. Il Ministero della difesa procederà alla prescritta biennale verifica dell'impatto della regolamentazione attingendo i dati necessari sia dall'espletamento della funzione di vigilanza sia presso l'Associazione. Saranno presi in esami prioritariamente i seguenti aspetti: funzionalità dell'ente, semplificazione delle procedure, effettivo più rapido ed efficiente conseguimento degli obiettivi, a seguito della semplificazione amministrativa.